

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI
E PROCURATORI NUORO
PALAZZO GIUSTIZIA
08100 NUORO (NU)

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 921-1/2022*
Associazione/Ordine CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI E
PROCURATORI NUORO
Codice Fiscale 00207420910
Istanza presentata il 10/03/2022

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 115 del 2002 , e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nuoro, codice fiscale 00207420910, in persona del presidente avv. Angelo Mocci, afferma che gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate esigono il pagamento dell'imposta di bollo per la richiesta e per il rilascio dei certificati ipotecari e delle copie conformi degli atti presenti nei registri immobiliari e catastali, destinati a essere utilizzati nell'ambito di un procedimento giudiziario per il quale è dovuto il contributo unificato.

Inoltre, lo stesso consiglio riferisce che, in occasione del rilascio dei certificati ipotecari, quando gli stessi riguardino cumulativamente il padre, la madre e i figli, nonché entrambi i coniugi, ai fini dell'applicazione del punto 4 della tabella allegata al decreto legislativo n. 347 del 1990, secondo il quale l'imposta è dovuta una sola volta, l'ufficio esige l'esibizione del certificato anagrafico dal quale risulti il vincolo di coniugio o di parentela.

In merito al primo punto, il Consiglio richiama l'articolo 18 del decreto presidenziale n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), secondo il quale "Agli atti e provvedimenti del processo penale (con la sola esclusione dei certificati penali) non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali".

In relazione al secondo punto, il Consiglio richiama l'articolo 74 del decreto presidenziale n. 445 del 2000, che qualifica come violazione dei doveri d'ufficio "la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà; b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento".

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nuoro chiede se il rilascio di certificati

ipotecari e di copie di atti presenti nei registri immobiliari e catastali sia soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo, qualora sia richiesto nell'ambito di un procedimento assoggettato al contributo unificato.

Inoltre, chiede se l'eventuale esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo sia subordinata all'esibizione di specifica documentazione che attesti la finalità dei certificati e delle copie richieste o se la stessa possa essere dichiarata dal richiedente sotto la propria responsabilità.

Infine, chiede se l'applicazione della riduzione dell'imposta ipotecaria per il rilascio dei certificati ipotecari riguardanti cumulativamente il padre, la madre e i figli, nonché entrambi i coniugi, sia subordinata all'esibizione del certificato di stato di famiglia ovvero se il rapporto di parentela e di coniugio possa essere dichiarato dal richiedente sotto la propria responsabilità.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

Alla luce dei riferimenti normativi sopra riportati, il Consiglio ritiene che i certificati e le copie degli atti tratti dai registri immobiliari e catastali antecedenti, necessari e funzionali a un procedimento per il quale è dovuto il contributo unificato, siano esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

Lo stesso Consiglio ritiene, inoltre, che la richiesta di certificati che attestano il rapporto di coniugio o di parentela ai fini del rilascio del certificato ipotecario, che riguardi cumulativamente il padre, la madre e i figli, nonché entrambi i coniugi, dietro pagamento di una sola imposta ipotecaria, sia contraria alla previsione contenuta nell'articolo 74 del decreto presidenziale n. 445 del 2000.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al decreto presidenziale n. 642 del 26 ottobre 1972 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio per *"istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili"*.

Il successivo articolo 4 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo agli atti e provvedimenti rilasciati, dagli stessi organi e enti pubblici, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale, a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Tuttavia, il rilascio dei provvedimenti e dei certificati in discorso può avvenire senza il pagamento dell'imposta di bollo se gli stessi sono destinati a uno degli usi indicati dalla tabella allegato B, annessa al citato decreto presidenziale n. 642 del 1972 o nei casi previsti da leggi speciali (risoluzione prot. 280908 del 23 novembre 1987).

L'articolo 18 del decreto presidenziale n. 115 del 30 maggio 2002 sancisce la non applicabilità dell'imposta di bollo agli atti e provvedimenti del processo penale, oltre che agli atti e provvedimenti dei processi civili, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e dei procedimenti amministrativi, in relazione ai quali è dovuto il pagamento del contributo unificato. Ai sensi di questo articolo, l'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali; gli atti e i provvedimenti

del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

Il secondo comma dello stesso articolo 18 dispone che *"la disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1"*.

La circolare n. 70/E del 14 agosto 2002 chiarisce che l'imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce una natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato. Il documento di prassi, inoltre, al fine di individuare gli atti e provvedimenti che non scontano l'imposta di bollo, poiché sono soggetti al contributo unificato, prende le mosse dalla nozione di "procedimento" quale *"sequenza di norme, nonché degli atti da esse disciplinati e delle posizioni soggettive da essa estraibili, in vista del - e compreso il - compimento di un atto finale"*.

Per converso, sono esclusi dalla nozione di "procedimento" gli atti e i provvedimenti *"fini a se stessi o posti in essere per un fine altro da quello dei procedimenti stessi o, comunque, non coordinati in funzione del compimento di un atto finale"*.

Pertanto, gli atti antecedenti, necessari o funzionali al procedimento giurisdizionale, pur diversi dagli atti procedurali in senso stretto, si caratterizzano per essere logicamente rapportati agli stessi.

La circolare n. 70/E chiarisce, in particolare, che:

- sono *"antecedenti"* a quelli del procedimento giurisdizionale gli atti che precedono, non solo in senso strettamente cronologico, ma anche logico, il procedimento stesso e si pongono in un rapporto di funzionalità o di necessità con il procedimento

giurisdizionale;

- sono "*necessari*" gli atti e i provvedimenti indispensabili per l'esistenza di quelli strettamente procedimentali, anche se non hanno la stessa natura di questi ultimi perché non fanno parte del procedimento giurisdizionale;

- sono "*funzionali*" gli atti e i provvedimenti posti in essere in dipendenza o al fine di ottenere un atto o un provvedimento del procedimento giurisdizionale ovvero in vista degli stessi, anche se la loro esistenza non sia condizione necessaria di procedibilità.

Ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, oltre al presupposto oggettivo, legato alla tipologia degli atti, deve ricorrere anche il presupposto soggettivo, rappresentato dalla circostanza che il soggetto beneficiario dell'esenzione deve rivestire la qualità di parte processuale.

Pertanto, le richieste rivolte agli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate in relazione alla tenuta dei pubblici registri immobiliari e catastali, tendenti a ottenere il rilascio di certificati, estratti e copie sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo soltanto se siano connotate come atti processuali, poiché antecedenti, necessarie o funzionali a un procedimento giurisdizionale per il quale è dovuto il contributo unificato e sempre che il beneficiario dell'esenzione sia una parte processuale.

Tuttavia, sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo è necessario indicare l'uso al quale gli stessi sono destinati (risoluzione prot. 280908 del 23 novembre 1987 e risoluzione n. 25 del 29 marzo 2010).

Al riguardo, il decreto presidenziale n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dopo aver definito, all'articolo 1, comma 1, lettera f) il "certificato" quale "*documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o*

registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche", all'articolo 46 stabilisce che "sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni ... b) residenza; ... e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; ...".

Il successivo articolo 47 dello stesso testo unico stabilisce, inoltre, che *"l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. ... Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".*

Le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo (articolo 37 dello stesso decreto presidenziale n. 445 del 2000).

Poiché, ai sensi dell'articolo 74 dello stesso testo unico, *"costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ..."*, ai fini dell'esenzione dall'imposta di bollo, la finalità dei certificati quali atti processuali, poiché antecedenti, necessari o funzionali a un procedimento per il quale è dovuto il contributo unificato, deve essere comprovata dall'interessato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto presidenziale n. 445 del 2000.

Parimenti sono comprovati con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, in sostituzione delle normali certificazioni, lo stato di famiglia e il rapporto di coniugio al fine dell'applicazione della tassa ipotecaria, quando il certificato ipotecario riguardi

cumulativamente il padre, la madre e i figli, nonché entrambi i coniugi (punto 4.1.1 della tabella allegata al decreto legislativo n. 347 del 1990).

IL DIRETTORE REGIONALE
Giampasquale Luigi Rodriquens
(firmato digitalmente)